

Recensione a
“Verità e processo penale”
a cura di Vincenzo Garofoli e Antonio Incampo
Collana «Unità del sapere giuridico»
(Giuffrè editore, Milano, 2012, p.p. 339)

Sabino Morisco

Fine primario ed ineludibile del processo penale è quello della ricerca della verità, attraverso un processo equo, pervenendo all'accertamento dell'effettiva verità storica dei fatti, rimuovendo il contrasto tra verità storica e verità processuale.

Ciò è ancora più vero a seguito dell'adozione di un processo di stampo accusatorio e dell'adozione di una motivazione costituzionalmente obbligata. Aver previsto un giudice non come uno spettatore inerte dinanzi all'incedere dialettico delle parti ma come figura che può, perfino, sopperire all'inerzia delle parti ha la propria *ratio*, evidentemente, nell'esigenza di fare in modo che nell'ambito di un procedimento possa essere accertata la verità storica. Idea questa, verosimilmente figlia della concezione illuministica secondo la quale il giudice fosse la “bocca della verità”. Ci si riferisce, in particolar modo, alla norma di cui all'art. 507 c.p.p., la cui portata è stata ampliata da un arresto delle sezioni unite secondo cui il potere istruttorio può essere esercitato anche in rapporto a prove non tempestivamente dedotte dalle parti e anche quando sia mancata ogni altra acquisizione probatoria (Sez. Un., 6 novembre 1992, in *Cass. pen.*, 1993,280). Lettura, peraltro, avallata dalla stessa Corte Costituzionale che con sentenza interpretativa di rigetto ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 101, 102, 111 e 113 Cost.

A questo modello di processo, soprattutto dopo le novelle interpolative dell'art. 111 Cost. e degli artt. 606, co. 1, lett. a) e 533 c.p.p. va riconosciuta la funzione cognitiva e lo scopo di accertare la verità in merito ai fatti oggetto dell'imputazione (G. Canzio). Del resto, il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio ha dato un impulso decisivo nella concezione “almeno” dicotomica della verità. Infatti, alla dialettica tra pubblico ministero e giudice, con intervento della difesa in un ruolo minore ed essenzialmente critico degli accertamenti dell'accusa, è stata sostituita la dialettica tra accusa e difesa, con presunta parità delle armi pure per i poteri investigativi, davanti ad un giudice terzo nonché imparziale. Allo stesso modo, nondimeno, l'adozione di un sistema processuale accusatorio ha *oborto collo* condotto a pensare se, in realtà, l'obiettivo del processo fosse esclusivamente quello di accertare la verità

materiale dei fatti. Non si può negare che la celerità delle procedure e con essa la economicità del meccanismo procedurale rappresenta, d'altra parte, uno degli obiettivi di politica criminale che l'ordinamento persegue: il beneficio premiale, la riduzione della pena, che si lega al giudizio abbreviato, o alla pena concordata o a procedure per decreto, compensa la rinuncia a quelle garanzie del processo, ma non abbandona la consapevolezza che quella rinuncia possa sminuire la validità della decisione, più veloce ma di certo meno vera del solito. Un verità, semplicemente equiparata (MUSCATIELLO).

Ecco perché, quando si parla del processo penale, è lecito chiedersi se ci si possa limitare realmente al solo riconoscimento di una verità storica e di una verità processuale. In realtà, convivono diverse verità, in un numero plasticamente maggiore rispetto alla verità processuale e a quella materiale: "la verità vera" del giudizio tra verità "nel" e "del" processo; un processo "senza verità". E' probabile, infatti, come sostenuto da alcuni autori all'interno del volume recensito che il processo sia senza verità. Ed, allora, la domanda da porsi è diversa dal solito. Non: "Qual' è la verità?", bensì: "V'è una verità?" (INCAMPO).

Ma, volendo a tutti i costi, riconoscere all'interno del processo l'esistenza di una verità appare chiaro come le diverse verità non solo soltanto quelle queste. L'elenco potrebbe continuare: la "verità" del magistrato del pubblico ministero; la "verità" dell'accusato; la "verità" del difensore; la "verità" del giudice, la "verità" del testimone; la "verità" dei *mass media*; la "verità" dell'opinione pubblica, evidentemente plagiata da quella dei mass media, una verità inevitabilmente condizionata dalla velocità, dalla semplificazione, quando non dalla banalizzazione della notizia, senza dire di eventuali condizionamenti politici o economici, legati anche alla proprietà di mezzi di informazione (TRIGGIANI). Non vi è ombra di dubbio che questa tra le verità sia quella meno vera fra tutte. E' la verità dei mass media in realtà, che è quella meno vera fra tutte per via dei condizionamenti di natura economica, sociale, politica la più labile quanto la più perniciosa, dannosa, letale perché in grado di porre al centro dell'opinione pubblica o eludere la stessa seguendo anche e semplicemente ragioni commerciali.

Dunque, non solo una verità materiale e una verità processuale con il conseguente annoso problema se queste coincidano o meno.

Le diverse verità ineluttabilmente ampliano la forbice tra la verità storica e la verità processuale, non essendo sufficiente il riconoscimento del rilievo epistemologico e cognitivo del contraddittorio, delle connessioni probatorie dei criteri inferenziali, delle relazioni fra prove e ragionamento giudiziale o fra

prove e decisione. Per ognuno degli interessati del processo e nel processo c'è una verità. Non dunque una sola verità sostanziale, assoluta, materiale bensì diverse verità formali, deboli, relative perché umane (CAVALLA, *Prefazione a Retorica, processo, verità*, in *Retorica Processo, Verità*, a cura di Cavalla). Il risultato che ne deriva è che la verità processuale deve essere per forza approssimativa; l'idea contraria secondo la quale si possa giungere in ambito processuale ad una realtà assoluta e certa viene definita come un'ingenuità epistemologica (FERRAIOLI). Qualcuno si spinge perfino oltre, affermando che la verità storica è "l'utopia" del processo penale (CONTI): sarebbe perfetto il processo che riuscisse a fornire un risultato cognitivo coincidente con il reale svolgimento dei fatti....In realtà, questo non accade mai ..verità processuale consueto sintagma con il quale sia allude in maniera descrittiva a quell'accertamento sulla responsabilità di fatti penalmente rilevanti che è possibile effettuare in base alle minuziose regole probatorie che operano nel processo (CONTI).

Fatalmente la struttura del nostra sistema apre alla possibilità che coesistano diverse verità. Il pericolo visibile è, dunque, che *auroritas, non veritas, facit processum*.